

LEGGE 26 maggio 2023, n. 56

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. (23G00068)

Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali). - 1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'[articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#).

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata [legge n. 197 del 2022](#) gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate in cui puo' essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;

b) le modalita' con cui il debitore manifesta la sua volonta' di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza in

cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata [legge n. 197 del 2022](#).

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'[articolo 13](#), [commi 15](#), [15-ter](#), [15-quater](#) e

[15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,](#)
convertito,
con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214,](#)
[all'articolo](#)
[1, comma 3,](#) del [decreto legislativo 28 settembre 1998,](#)
[n. 360,](#)
[all'articolo 14, comma 8,](#) del [decreto legislativo 14 marzo](#)
[2011, n.](#)
[23,](#) e [all'articolo 1, comma 767,](#) della [legge 27 dicembre](#)
[2019, n.](#)
[160,](#) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione
nel sito
internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al
Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
entro il
31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonche', nel
caso di
affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del
citato
[decreto legislativo n. 446 del 1997,](#) al soggetto affidatario
entro il
30 giugno 2023».